

Del. n. 187/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 16 novembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 ed alla documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 del Comune di **MONTALCINO (SI)**, con deliberazione del 7 settembre 2016, n. 90;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 7 settembre 2016;

VISTA la relazione dell'ente (prot. Sezione n. 5627 del 4 novembre 2016) e la delibera consiliare del 3 novembre 2016, n. 71, adottata per rimuovere le irregolarità riscontrate sulla composizione interna del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 rideterminato in esito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. 118/2001, nonché per il finanziamento dell'extradeficit accertato dalla Sezione;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha partecipato all'adunanza del 16 novembre 2016;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

A seguito dell'istruttoria condotta dalla Sezione sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accertato al 1 gennaio 2015.

In relazione alla determinazione di tale fondo, ammontante, secondo l'ente, a 129.713,85 euro, (allegato 5/2 alla delibera GC n. 60/2015) è emerso che alcune tipologie di entrate, discrezionalmente individuate di dubbia esigibilità secondo quanto previsto dalle nuove norme contabili (Tarsu-Tia-Tari, Sanzioni per violazione codice della strada, IMU ordinaria e canoni illuminazione votiva), non sono state correttamente determinate nel loro ammontare "minimo" da accantonare.

Dall'esame del prospetto dimostrativo del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato, parte integrante, della richiamata delibera della G.C. n. 60/2015) è, infatti, emerso che l'ente ha erroneamente considerato la percentuale di riscossione al 100% per le annualità in cui, invece, doveva essere considerata allo 0,00%, tenuto conto che non risultano indicati residui attivi al 1 gennaio né conseguenti riscossioni nell'esercizio di riferimento.

L'accantonamento a FCDE, che secondo i nuovi principi contabili è da considerare congruo è pari a 478.421,92 euro e risulta, pertanto, maggiore di 348.708,07 euro rispetto all'accantonamento effettuato dall'ente.

L'ente, nelle memorie trasmesse in sede di contraddittorio cartolare, ha attestato che "Con riferimento alla metodologia di calcolo con la quale si è definito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) da accantonare per la tassa smaltimento rifiuti" ha proceduto alla determinazione della quota da accantonare seguendo la "propria personale e prudente valutazione", poiché si trattava di metodologia consentita dai principi contabili per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esiste un'evidenza storica.

Si evidenzia al riguardo che, oltre al fatto che, come anche attestato dall'ente, la base di calcolo è costituita da entrate relative alla tassa smaltimento rifiuti e non di nuova istituzione, l'importo accantonato non risulta essere scaturito da valutazione discrezionale ma da una mera errata quantificazione, così come già rilevato in sede istruttoria; peraltro, la stessa errata metodologia è stata applicata anche agli altri cespiti di entrata oggetto di accantonamenti al richiamato fondo crediti di dubbia esigibilità, anch'essi inferiori all'importo minimo considerato congruo dalla legge.

La Sezione accerta quindi il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 con le seguenti risultanze:

Risultato di amministrazione 1.1.2015	da atto GC n. 60/2015	rideterminato dalla Sezione	somme non vincolate
a) Parte accantonata (FCDE)	129.713,86	478.421,92	- 348.708,07
b) Parte vincolata	379.804,60	379.804,60	
c) Parte destinata agli investimenti	338.558,96	338.558,96	
d) Parte disponibile	62.699,56	- 286.008,50	
totale	910.776,98	910.776,98	- 348.708,07

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse da accantonare per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili.

Si rileva, altresì, in conseguenza della grave irregolarità sopra riscontrata e pur in presenza di un risultato formale positivo, un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015. L'ente dovrà quindi provvedere alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) pari a -286.008,50 euro.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal

processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere:

- relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, alla correzione o compensazione del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, con apposita delibera degli organi competenti;*
- in conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 (extradeficit), al suo finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL o con le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale. Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento. L'atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo."*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.l.gs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato

di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto, con delibera del Consiglio comunale del 3 novembre 2016, n. 71 come segue:

1. alla rideterminazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi 478.421,92 euro, con un incremento dello stesso di 348.708,07 euro;

2. alla corrispondente riduzione della parte disponibile del risultato riaccertato e definizione del maggior disavanzo (extradeficit) al 1 gennaio 2015 in -286.008,50 euro;

3. alla definizione dell'arco temporale di copertura dell'extradeficit in due anni, 2015 e 2016, con un ripiano di 267.516,16 euro, nell'esercizio 2015 mediante integrale utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2015 (approvato con delibera del Consiglio comunale del 29 aprile 2016, n. 21) e dei restanti 18.492,34 euro, nell'esercizio 2016 con iscrizione di tale importo tra le spese correnti e contestuale variazione di bilancio;

- che, sempre in riferimento al maggiore disavanzo (extradeficit) emerso con il riaccertamento straordinario, nella richiamata delibera CC n. 71/2016, l'ente ha provveduto a riapprovare la composizione interna del risultato di amministrazione al 31.12.2015 rettificando la parte disponibile da 267.516,16 euro a 0,00 euro;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in ordine alla quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue componenti accantonate e libere, dopo il riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione emerso al 1 gennaio 2015 non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera consiliare n. 71/2016, oltre a rideterminare l'importo delle componenti accantonate e libere del risultato riaccertato, ha accertato l'emergere di un disavanzo pari a -286.008,50 ed individuato l'arco temporale e le modalità per il suo ripiano;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando gli strumenti previsti dal d.m. 2 aprile 2015;

- che, in ogni caso, l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi ed al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso in specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO del provvedimento adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo negli anni 2015 e 2016,

rinviano alle successive attività del controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 16 novembre 2016

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **17 NOV. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
